ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Oggetto D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. CANTIERE NAUTICO

FORLIVESE DI ZANONI MAURIZIO & C. S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì, Via Ansaldo n.5. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di costruzione e manutenzione imbarcazioni da diporto sito

nel Comune di Forlì, Via Ansaldo n. 5.

n. DET-AMB-2016-2080 del 30/06/2016

Proposta n. PDET-AMB-2016-2146 del 30/06/2016

Struttura adottante Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena

Dirigente adottante ELMO RICCI

Determinazione dirigenziale

Questo giorno trenta GIUGNO 2016 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ELMO RICCI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. CANTIERE NAUTICO FORLIVESE DI ZANONI MAURIZIO & C. S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì, Via Ansaldo n.5. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di costruzione e manutenzione imbarcazioni da diporto sito nel Comune di Forlì, Via Ansaldo n. 5.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015";

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960/99;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlì in data 03/12/2015, acquisita al Prot. Com.le 105457 e dalla Provincia di Forlì-Cesena al Prot. Prov.le 103162/2015, così come rettificata in data 08/01/2016, Prot. Com.le n.168 e Prot. Arpae PGFC/2016/145, da **CANTIERE NAUTICO FORLIVESE DI ZANONI MAURIZIO** & C. S.R.L. nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Zanoni Maurizio, con sede legale in Comune di Forlì, Via Ansaldo n.5, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di costruzione e manutenzione imbarcazioni da diporto sito nel Comune di Forlì, Via Ansaldo n. 5, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- valutazione di impatto acustico;

Dato atto che in data 14/12/2015 la Ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Forlì documentazione integrativa volontaria, acquisita al Prot. Com.le 108108 e dalla Provincia di Forlì-Cesena al Prot. Prov.le 105139/2015;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, come successivamente integrata, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 31/12/2015 Prot. Com.le 113544, acquisita da Arpae al PGFC/2016/154 del 08/01/2016, formulata dal SUAP del Comune di Forlì ai sensi della L.241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di integrazioni;

Considerato che in data 08/01/2016 la Ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Forlì la documentazione integrativa richiesta a rettifica della domanda di AUA presentata, acquisita al Prot. Com.le 168 e da Arpae al PGFC/2016/145;

Precisato che in data 09/02/2016 il SUAP del Comune di Forlì con nota Prot. Com.le 10374, acquisita da Arpae al PGFC/2016/1690, ha effettuato ulteriore avvio del procedimento con richiesta integrazioni in merito alle emissioni in atmosfera e all'impatto acustico, con contestuale indizione della Conferenza di Servizi;

Considerato che in data 10/03/2016 la ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Forlì la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Com.le 20437 e da Arpae al PGFC/2016/3425;

Visto che con nota PGFC/2016/5183 del 12/04/2016 è stata convocata la Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013;

Atteso che la Conferenza di Servizi, nella seduta del 22/04/2016, valutata la documentazione agli atti, ha svolto le valutazioni conclusive rispetto alle singole autorizzazioni settoriali, come segue:

- in merito alle emissioni in atmosfera ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione condizionato al rispetto di prescrizioni e limiti come riportato in allegato al presente provvedimento, fatta salva l'acquisizione di documentazione integrativa e la positiva valutazione della stessa;
- in merito all'impatto acustico, il Comune di Forlì, con mail del 30/03/16, ha comunicato che "(...)
 Vista la documentazione, salvo diverse valutazioni eventualmente espresse in Conferenza si provvederà a redigere parere";
- ha espresso pertanto parere favorevole all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni riportate in allegato al presente provvedimento, fatta salva l'acquisizione di documentazione integrativa relativa alle emissioni in atmosfera e la positiva valutazione della stessa;

Dato atto che con Nota PGFC/2016/5971 del 26/04/16 sono state richieste alla Ditta le integrazioni scaturite dalla Conferenza di Servizi;

Considerato che in data 06/05/2016 la ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Forlì la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Com.le 39672 e da Arpae al PGFC/2016/6887;

Considerato che in merito all'impatto acustico con Nota Prot. Com.le n. 39857/16 del 06/05/2016, acquisita da Arpae al PGFC/2016/6915, la Responsabile della Posizione Organizzativa dell'Unità Ambiente del Servizio Ambiente e Protezione Civile del Comune di Forlì ha comunicato quanto segue: "Vista la domanda di AUA in oggetto contenente la dichiarazione del legale rappresentante della ditta da cui si evince che trattasi di attività preesistente alla data di entrata in vigore della Legge quadro sull'inquinamento acustico 26/10/1995 n. 447 ove non sono intervenuti cambiamenti sulle sorgenti sonore; Viste le risultanze della Conferenza di Servizi del 22/04/2016 si ritiene ottemperato quanto previsto all'art. 3 comma e) del DPR 13/03/2013 n. 59";

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento e depositate agli atti d'Ufficio:

• Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., acquisite in data 21/06/2016;

Dato atto che le motivazioni e prescrizioni specifiche contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento, sono riportate nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che il presente provvedimento sostituisce il seguente titolo abilitativo, già rilasciato alla ditta, la cui efficacia cessa a decorrere dal rilascio del presente provvedimento:

 autorizzazione n. 126 del 04/04/2011 prot. n. 35981/11 rilasciata dal Dirigente del Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio della Provincia di Forlì-Cesena a OFFICINE DEL MARE srl, in scadenza al 31/12/15 ai sensi di quanto stabilito all'art. 281 comma 1 lettera c) del D.Lgs 152/06 e smi., e successivo atto di volturazione n. 1519 del 23/05/2014 prot. n. 54155/2014 rilasciato dal Titolare della Posizione Organizzativa del Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale della Provincia di Forlì-Cesena a CANTIERE NAUTICO FORLIVESE srl;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale, a favore di **CANTIERE NAUTICO FORLIVESE DI ZANONI MAURIZIO & C. S.R.L.** che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015";

Richiamate la Determina n. DET-2016-507 e la Delega PGFC/2016/9461 del 24/06/2016 con le quali l'Arch. Roberto Cimatti, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena di Arpae, ha delegato, durante i suoi periodi assenza dal servizio, la sottoscrizione dei provvedimenti finali di competenza delle Unità Organizzative Rifiuti-Aria e Autorizzazione Unica Ambientale, al Dott. Elmo Ricci Responsabile della Posizione Organizzativa Rifiuti-Aria;

Atteso che nei confronti del sottoscritto Dott. Elmo Ricci non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni, e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di adottare, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di CANTIERE NAUTICO FORLIVESE DI ZANONI MAURIZIO & C. S.R.L. (C.F./P.IVA 02623100407), nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione pro-tempore, con sede legale in Comune di Forlì, Via Ansaldo n. 5, per lo stabilimento di costruzione e manutenzione imbarcazioni da diporto sito nel Comune di Forlì, Via Ansaldo n. 5.

- 2. Il presente provvedimento **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
- 3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell' **ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Forlì e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
- 5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
- 6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.
- 7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
- 8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
- 9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristian Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

Per il Dirigente Responsabile

della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena

(Arch. Roberto Cimatti)

Il Delegato Responsabile della Posizione Organizzativa Rifiuti-Aria

(Dott. Elmo Ricci)

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera con atto n. 126 del 04/04/2011 prot. n. 35981/11 rilasciato dal Dirigente del Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio della Provincia di Forlì-Cesena a OFFICINE DEL MARE srl, in scadenza al 31/12/15 ai sensi di quanto stabilito all'art. 281 comma 1 lettera c) del D.Lgs 152/06 e smi., successivamente volturato con atto n. 1519 del 23/05/2014 prot. n. 54155/2014 rilasciato dal Titolare della Posizione Organizzativa del Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale della Provincia di Forlì-Cesena a CANTIERE NAUTICO FORLIVESE srl. Con l'istanza di AUA in oggetto viene richiesto il rinnovo della precedente autorizzazione.

Con e-mail del 08/01/2016 il responsabile dell'endoprocedimento ha richiesto ad Arpae Sezione Provinciale, ai sensi di quanto stabilito al punto 3 della D.G.R. 960/99, un'istruttoria complessiva di tutte le emissioni dello stabilimento.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 22/04/16, preso atto della relazione tecnica istruttoria di Arpae Sezione Provinciale consegnata nella medesima seduta, ha svolto le seguenti valutazioni relativamente alle emissioni in atmosfera:

Emissione E2 attività pulizia pennelli e caraffe – Per l'attività di lavaggio attrezzature si utilizza acetone, sostanza questa individuata alla Classe V della tabella D del punto 4. "Composti organici sotto forma di gas, vapori o polveri" della Parte II dell'Allegato I alla parte V del D.lgs. 152/06, nella quale si stabilisce un valore limite pari a 600 mg/Nmc per l'inquinante "sostanze organiche volatili". Si ritiene pertanto di applicare tale valore limite. La Ditta dovrà effettuare i controlli analitici con una periodicità almeno annuale.

Emissione E3 aspirazione su macchine lavorazione legno e su macchine lavorazione metallo

- L'attività di lavorazione legno è compresa al punto 4.3.1 "Lavorazioni meccaniche in genere: tranciatura, macinazione, troncatura, spianatura, taglio, squadratura, bordatura, profilatura, bedanatura, ecc." dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, e al punto 2. dell'Allegato 4.5 "Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 2000 kg (esclusa la verniciatura)" alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i., nei quali si stabilisce il medesimo valore limite per l'inquinante "polveri totali" pari a 10 mg/Nmc.
- L'attività di lavorazione del metallo è compresa al punto 4.13.18 "Rettifica, tornitura, foratura, fresatura, taglio" dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, e al punto 5. "Taglio di manufatti metallici" (taglio a freddo) dell'Allegato 4.31 "Trattamenti meccanici superficiali dei metalli con utilizzo di metalli da trattare non superiore a 3000 kg/g" alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i., nei quali si stabilisce il medesimo valore limite per l'inquinante "polveri totali" pari a 10 mg/Nmc.

Si applica pertanto un valore limite di 10 mg/Nmc per l'inquinante "polveri totali". Dal momento che sulla emissione è installato un impianto di abbattimento rispondente alla migliore tecnologia (filtro a maniche) dotato di pressostato differenziale, ai sensi di quanto previsto al punto 8.1 della DGR 960/99 la Ditta è esonerata dall'autocontrollo annuale per il parametro "polveri totali", che sarà sostituito dalla annotazione su registro vidimato da Arpae dalle ispezioni periodiche dell'impianto di abbattimento. Tali ispezioni dovranno avere una periodicità almeno settimanale trattandosi di filtro dotato di sistema di pulizia automatico a scuotimento meccanico.

Emissione E4 aspirazione su lavorazioni di montaggio e assemblaggio imbarcazioni

- L'attività di lavorazione legno è compresa al punto 4.3.1 "Lavorazioni meccaniche in genere: tranciatura, macinazione, troncatura, spianatura, taglio, squadratura, bordatura, profilatura, bedanatura, ecc." dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, e al punto 2. dell'Allegato 4.5 "Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 2000 kg (esclusa la verniciatura)" alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i., nei quali si stabilisce il medesimo valore limite per l'inquinante "polveri totali" pari a 10 mg/Nmc.
- L'attività di ritocco con gelcoat è compresa al punto 4.5.77 "Applicazione manuale di resina parzialmente solidificata (gel-coat) nella lavorazione di prodotti a base di resine poliestere rinforzate (vetroresine)" dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, e al punto 7. lettera a. (applicazione manuale) dell'Allegato 4.3 "Produzione di prodotti in vetroresine con utilizzo giornaliero massimo complessivo di resina pronta all'uso non superiore a 200 kg" alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i., nei quali si stabiliscono i medesimi valori limite di 10 mg/Nmc per per l'inquinante "polveri totali", 100 mg/Nmc per l'inquinante "composti organici volatili".
- L'attività di ritocco con resina è compresa al punto 4.5.79 "Impregnazione manuale nella lavorazione a stampo aperto di prodotti a base di resina poliestere rinforzata (vetroresina)" dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, e al punto 7. lettera b. (applicazione manuale) dell'Allegato 4.3 "Produzione di prodotti in vetroresine con utilizzo giornaliero massimo complessivo di resina pronta all'uso non superiore a 200 kg" alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i., nei quali si stabiliscono i medesimi valori limite di 5 mg/Nmc per per l'inquinante "polveri totali", 100 mg/Nmc per l'inquinante "composti organici volatili".
- L'attività di incollaggio è compresa al punto 4.3.20 "Applicazione ed essiccazione colle o adesivi" dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, che stabilisce i seguenti valori limite: 50 mg/Nmc per l'inquinante "sostanze organiche volatili", 20 mg/Nmc per l'inquinante "formaldeide" e 15 mg/Nmc per l'inquinante "Ammoniaca e sale ammonio in forma gassosa (espressi come NH₃)". L'attività è compresa altresì al punto 4. dell'Allegato 4.14 "Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/g" alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i., che stabilisce un valore limite di 50 mg/Nmc per l'inquinante "Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)".

Tenuto conto che alla emissione sono convogliati gli effluenti prodotti da tutte le attività sopraccitate, ritenuto di non imporre i valori limite succitati per gli inquinati "formaldeide" e "Ammoniaca e sale ammonio in forma gassosa (espressi come NH₃)", viste le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati, si applicano, ai sensi dell'art. 270 comma 7 del D.lgs. 152/06, i valori limite più restrittivi tra quelli sopra indicati pari a 5 mg/Nmc per l'inquinante "polveri totali" e 50 mg/Nmc per l'inquinante "Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)". Dal momento che sulla emissione è installato un impianto di abbattimento rispondente alla migliore tecnologia (filtro a maniche) dotato di pressostato differenziale, ai sensi di quanto previsto al punto 8.1 della DGR 960/99 la Ditta è esonerata dall'autocontrollo annuale per il parametro "polveri totali", che sarà sostituito dalla annotazione su registro vidimato da Arpae dalle ispezioni periodiche dell'impianto di abbattimento. Tali ispezioni dovranno avere una periodicità almeno settimanale trattandosi di filtro dotato di sistema di pulizia automatico a scuotimento meccanico. Entro 60 giorni dal rilascio della autorizzazione la Ditta dovrà effettuare un controllo analitico della emissione, in quanto esistente ma precedentemente assoggettata ad un valore limite meno restrittivo per l'inquinante "polveri totali" e non assoggettata a valori limite per l'inquinante "Composti organici volatili (COV espressi come Corganico totale)". Successivamente la Ditta dovrà effettuare un controllo con periodicità almeno annuale per il solo inquinante "Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)". Dovranno essere utilizzati prodotti con un contenuto in stirene inferiore al 35% in peso.

Emissione E1 caldaia riscaldamento acqua per n.ro 2 aerotermi - (75 kW, a metano)

Emissione E5 caldaia riscaldamento acqua spogliatoi - (31 kW, a metano)

Emissione E6 caldaia riscaldamento acqua per n.ro 2 aerotermi - (75 kW. a metano)

Le emissioni convogliate sono relative ad impianti termici civili rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 poiché la potenza termica nominale complessiva è inferiore a 3 MW, ed in quanto tali non sono soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 22/04/16 ha espresso parere favorevole all'adozione della AUA con i limiti, le condizioni e le prescrizioni sopracitate relativamente alle emissioni in atmosfera, fatta salva l'acquisizione e la positiva valutazione di documentazione integrativa.

Con PEC del 26/04/16 PGFC/2016/5971 è stata trasmessa alla Ditta la richiesta di integrazioni succitata, indicando un tempo massimo di 30 giorni dal ricevimento per la trasmissione della documentazione al SUAP.

Con PEC del 06/05/16 PGFC/2016/6887 il SUAP ha trasmesso la documentazione integrativa presentata dalla Ditta in data 06/05/16.

Con mail del 23/05/2016 il Responsabile dell'endoprocedimento ha chiesto ad Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, in quanto soggetto partecipante alla seduta della Conferenza di Servizi del 22/04/16, una valutazione di quanto trasmesso dalla Ditta con l'integrazione succitata, ritenendo completa la documentazione prodotta e di confermare le decisioni assunte nella Conferenza di Servizi del 22/04/16.

Con mail del 27/05/16 Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena ha comunicato il proprio assenso a quanto prospettato dal Responsabile dell'endoprocedimento.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica della Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae, delle conclusioni della Conferenza di Servizi come riportate nel verbale della seduta del 22/04/16, e delle successive valutazioni, a seguito delle integrazioni, condivise con Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 smi con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al SUAP del Comune di Forlì in data 03/12/2015 P.G.N. 105457, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA <u>NON SOGGETTE</u> ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONE N. 1 - CALDAIA RISCALDAMENTO ACQUA PER N. 2 AEROTERMI (75 kW, a metano)

EMISSIONE N. 5 - CALDAIA RISCALDAMENTO ACQUA SPOGLIATOI (31 kW, a metano)

EMISSIONE N. 6 - CALDAIA RISCALDAMENTO ACQUA PER N. 2 AEROTERMI (75 kW, a metano)

relative ad impianti termici civili rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e in quanto tali non sono soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla attività di costruzione e manutenzione imbarcazioni da diporto sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel**

rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:

EMISSIONE N. 2 – ATTIVITA' DI PULIZIA PENNELLI E CARAFFE

Portata massima 1.300 Nmc/h
Altezza minima 8 m
Durata 1 h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Sostanze organiche volatili 600 mg/Nmc

EMISSIONE N. 3 – ASPIRAZIONE SU MACCHINE LAVORAZIONE LEGNO E SU MACCHINE LAVORAZIONE METALLO

Impianto di abbattimento: filtro a maniche con pressostato differenziale

Portata massima 6.000 Nmc/h
Altezza minima 8 m
Durata 8 h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali 10 mg/Nmc

EMISSIONE N. 4 – ASPIRAZIONE SU LAVORAZIONI DI MONTAGGIO E ASSEMBLAGGIO IMBARCAZIONI

Impianto di abbattimento: filtro a maniche con pressostato differenziale

Portata massima	6.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali 5 mg/Nmc Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale) 50 mg/Nmc

Dovranno essere utilizzati prodotti con un contenuto in stirene inferiore al 35% in peso.

- 2. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa "Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera Maggio 2011", disponibile sul sito www.arpae.emr.it (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera http://www.arpa.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
- 3. <u>Entro 60 giorni</u> dal rilascio del presente provvedimento la Ditta dovrà <u>effettuare almeno un controllo analitico</u> della **emissione N. 4** (esistente ma precedentemente assoggettata ad un valore

limite meno restrittivo per l'inquinante "polveri totali" e non assoggettata a valori limite per l'inquinante "Composti organici volatili - COV espressi come C-organico totale"). Entro un mese dalla data del controllo la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i dati relativi ai controlli effettuati.

- 4. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare <u>il controllo analitico</u> delle **emissioni N. 2 e N. 4** (per il solo inquinante "Composti organici volatili COV espressi come C-organico totale") <u>con una periodicità almeno annuale</u>, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo controllo effettuato.
- 5. Il controllo analitico periodico annuale per l'inquinante "polveri totali" alle **emissioni N. 3 e N. 4** è sostituito dalla installazione di un pressostato differenziale, in modo da rilevare eventuali avarie negli impianti di abbattimento. I dati relativi alle <u>ispezioni</u> effettuate agli impianti di abbattimento, che dovranno avere una <u>frequenza almeno settimanale</u>, trattandosi di filtri dotati di sistema di pulizia automatico a scuotimento meccanico, devono essere annotate sul **registro** di cui al successivo **punto 6**. Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione del filtro, affinché siano mantenute nel tempo le caratteristiche di funzionamento.
- 6. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai controlli delle emissioni sia di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
 - dovranno essere annotati i dati relativi alle ispezioni mensili effettuate agli impianti di abbattimento di cui alle **emissioni N. 3 e N. 4**, così come richiesto al precedente punto 5.

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.